REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

recante centosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 30 aprile 2012 e il 3 maggio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica

il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall'elenco presentate da queste persone e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":
 - "Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif (alias Sa'd al-Sharif). Data di nascita: 11.2.1964. Luogo di nascita: Al-Medinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 960789, (b) G 649385 (rilasciato l'8.9.2006, che scade il 17.7.2011). Altre informazioni: cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."
- (2) "Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias (a) Mounir Jarraya, (b) Yarraya). Indirizzo: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: (a) 25.10.1963, (b) 15.10.1963. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia, (b) Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003."
- (3) "Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003."